

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Natura del Patrocinio	Pag. 2
ART. 2 – Presentazione delle domande di concessione del patrocinio	Pag. 2
ART. 3 – Concessione del patrocinio	Pag. 2
ART. 4 - Obblighi dei patrocinati	Pag. 3
ART. 5 - Condizioni generali di concessione	Pag. 4
ART. 6 – Sanzioni	Pag. 4
ART. 7 - Norme transitorie	Pag. 4
ART. 8 - Entrata in vigore	Pag. 4

ART. 1 - Natura del Patrocinio

1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio di Arpa Piemonte.
2. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative promosse preferibilmente da Enti, associazioni e organizzazioni pubbliche, ritenute meritevoli per le loro finalità riferite alla tutela dell'ambiente, secondo quanto previsto all'art. 3 della Legge istitutiva di Arpa Piemonte (L.R. 13.04.95, n. 60).
3. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative che hanno finalità di lucro.

ART. 2 - Presentazione delle domande di concessione del patrocinio

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio, i promotori o gli organizzatori delle iniziative presentano almeno 30 giorni prima della data di svolgimento delle stesse, apposita domanda indirizzata al Direttore Generale di Arpa Piemonte; indicazioni utili sono contenute nel modulo allegato al presente regolamento.
2. L'istanza, firmata dal legale rappresentante dell'Ente, associazione od organizzazione pubblica, deve essere corredata del programma della manifestazione, di una relazione motivata e di ogni elemento utile per l'istruttoria.

ART. 3 - Concessione del patrocinio

1. La valutazione delle istanze presentate avverrà sulla base dei seguenti parametri:
 - a. attinenza e coerenza con gli obiettivi e le finalità di Arpa Piemonte;
 - b. rilevanza territoriale;
 - c. assenza di fini di lucro.
2. La concessione del patrocinio è disposta dal Direttore Generale, con comunicazione scritta al richiedente, sulla scorta dei criteri di cui ai precedenti articoli.
3. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, entro quindici giorni dall'evento, equivale a diniego.

4. Il patrocinio viene rilasciato in relazione alla singola iniziativa e non può intendersi ottenuto una volta per tutte anche in presenza di attività, iniziative o produzioni ripetute nel tempo.
5. La concessione del patrocinio non conferisce la facoltà di utilizzare il logotipo dell'Agenzia, se questo non viene espressamente richiesto.
6. La concessione del patrocinio non comporta per Arpa Piemonte l'erogazione di contributi e la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
7. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.

ART. 4 - Obblighi dei patrocinati

1. Il richiedente che ottiene il patrocinio dell' Arpa Piemonte è autorizzato formalmente al patrocinio ed a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Arpa medesima.
2. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a menzionarlo in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa patrocinata. L'iniziativa dovrà essere pubblicizzata con l'indicazione "con il patrocinio di Arpa Piemonte".
3. Il logotipo, se espressamente richiesto, deve essere apposto sul materiale in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti.
4. Il richiedente ha l'obbligo di utilizzare il logotipo appositamente inviato da Arpa Piemonte rispettando le norme d'uso dichiarate nel manuale d'immagine coordinata dell'Ente, allegate in forma sintetica al presente documento.

5. Il materiale utilizzato per la promozione dell'iniziativa patrocinata dovrà essere inviato in visione all'indirizzo comunicazione@arpa.piemonte.it entro la data di svolgimento.

ART. 5 - Condizioni generali di concessione

1. Arpa Piemonte non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha concesso il patrocinio.

ART. 6 - Sanzioni

1. L'Arpa può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "con il patrocinio di Arpa Piemonte" e del logotipo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

ART. 7 - Norme transitorie

1. Le domande di concessione di patrocinio ancora in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere prese in esame in modo conforme a esso.

ART. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito Internet e nella rete Intranet dell' Arpa Piemonte ed entra in vigore dal giorno della sua approvazione.